



### **Inquadramento soggettivo:**

la disciplina civilistica degli Enti non profit si ritrova nel Libro I, Titolo II, Capo II e III del Codice civile. In particolare, nel Capo III, gli articoli 39-42 affrontano la figura giuridica dei Comitati, i quali vanno ad affiancare le altre due categorie di Enti non profit menzionati nel Codice quali le Fondazioni e le Associazioni. Dalla lettura dell'articolo 39 si evince come gli Enti Comitati potranno operare tanto nell'ambito della solidarietà sociale ("Comitati di soccorso o di beneficenza"), quanto in quello dell'utilità sociale ("Comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti"). Ne deriva che detta entità civilistica potrebbe, come spesso avviene, assumere un ruolo centrale nel panorama degli Enti non profit, pur necessitandosi di una preventiva conoscenza delle peculiarità organizzative che la caratterizzano.

### **Struttura chiusa e categorie di soci:**

i Comitati vengono di frequente collocati come Enti giuridicamente "ibridi", essendo essi portatori al contempo delle peculiarità delle Associazioni e delle Fondazioni. Come le Associazioni, infatti, i Comitati nascono attraverso l'accordo tra due o più persone per il perseguimento di uno scopo ideale comune; secondo la tipicità delle Fondazioni, tuttavia, essi cercheranno di perseguire quello scopo mediante la gestione di un patrimonio da parte di un numero limitato e circoscritto di associati. La mancanza di una base associativa allargabile attribuisce loro il concetto di "struttura chiusa", con conseguente assenza dei principi di democraticità della struttura e di uniformità del rapporto e delle modalità associative. La prassi prevede che le categorie di associati dei Comitati si concretizzino nei c.d. "soci promotori" e negli ulteriori soci "organizzatori". I primi avranno il compito, oltre alla costituzione del Comitato, di determinare l'obiettivo statutario e di stabilire le condizioni per il corretto perseguimento del medesimo, mentre i secondi saranno responsabili della gestione dei fondi raccolti e del loro utilizzo conforme alle finalità istituzionali dell'Ente. La menzionata "struttura

chiusa” dei Comitati farà sì che, posta la limitazione iniziale dei soci promotori, i soci organizzatori abbiano una stabilità numerica tale da escludere, salvo ipotesi eccezionali, nuove adesioni in corso d’opera. Questa tipicità propria dei Comitati impedirebbe la formazione di una effettiva Assemblea degli associati, andando i soci organizzatori a costituire un unico organo interno (“Comitato Esecutivo”) molto simile, per le mansioni svolte, al Consiglio Direttivo delle Associazioni. E’, altresì, importante precisare che pur mantenendo la dottrina la citata suddivisione tra le due categorie di soci, la prassi presenta a tutt’oggi una frequente identificazione tra dette categorie, coincidendo i soci promotori con gli stessi organizzatori. A ben vedere, le impostazioni dottrinali prevedrebbero anche la presenza di soci sottoscrittori, ossia di coloro che, valutato lo scopo dell’Ente, decidono discrezionalmente di rilasciare somme e/o beni a sostegno della causa condivisa. Tali apporti, andranno, così ad integrare il Fondo comune del Comitato, mantenendo il significato fiscale di entrate istituzionali non tassabili. Ancora una volta la prassi ha modificato questa impostazione tripartita dei soci, configurandosi di regola i sottoscrittori come soggetti terzi esterni al Comitato.

**Durata temporanea e oneri di scioglimento:**

un aspetto che differenzia i Comitati dalle Fondazioni e dalle Associazioni riguarda la loro durata. Infatti, salvi i casi di scioglimento sanciti dall’articolo 27 del Codice civile, Associazioni e Fondazioni avranno normalmente durata illimitata, ovvero disporranno di un termine statutario molto lontano nel tempo. Al contrario i Comitati, sullo schema di un obiettivo da conseguirsi in breve termine attraverso l’utilizzo dei fondi raccolti, porteranno in sé una fisiologica estinzione coincidente con l’avvenuto perseguimento delle loro immediate finalità, salvo il tempo necessario all’espletamento di eventuali vincoli fiscali. Quanto affermato si evince dall’articolo 42 del Codice civile, il quale individua le cause dello scioglimento nel concretizzato raggiungimento dello scopo, oltretutto nell’impossibilità a perseguirlo o, ancora, nell’insufficienza degli stessi fondi raccolti. In dette ipotesi il Comitato, alla stregua delle entità associative, dovrà devolvere l’eventuale residuo del Fondo comune ad altro Ente non commerciale titolare di finalità analoghe, sempreché ciò sia statutariamente stabilito; in mancanza, infatti, il meccanismo della devoluzione sarà veicolato dall’autorità governativa. Anche in tema di durata, tuttavia, la prassi presenta numerose eccezioni di Comitati a carattere permanente e ciò si verificherà in tutti i casi ove lo scopo da perseguirsi potrà essere

ripetuto nel tempo. Sono numerosi, infatti, i Comitati istituiti per la realizzazione di eventi potenzialmente ripetibili e ricorrenti, anche a cadenza annuale.

**Personalità giuridica e responsabilità:**

sebbene l'articolo 41 del Codice civile contempli la possibilità di Comitati titolari di personalità giuridica, è regola tacita che la struttura di tale categoria civilistica escluda di per sé la presenza di un riconoscimento. In tali casi pressoché unanimi, quindi, il citato disposto evidenzia che la responsabilità personale e solidale verterà in capo a coloro che avranno assunto obbligazioni in nome e per conto del Comitato di appartenenza. Controversa rimane, in dottrina, l'individuazione dei soggetti effettivamente responsabili, atteso che la presunta responsabilità dovrebbe ascrivarsi esclusivamente ai soci organizzatori, essendo essi deputati alla gestione economica dell'Ente e spettando ai medesimi l'assunzione di obbligazioni in nome e per conto di esso. A suffragio di tale tesi andrebbe l'articolo 40 del Codice civile, il quale stabilisce espressamente che i soggetti deputati alla gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione degli stessi e della loro destinazione allo scopo statuito. D'altra parte, la frequente identificazione tra soci promotori e soci organizzatori ha in molti casi fugato i numerosi dubbi, estendendosi alla totalità degli associati il principio di responsabilità civile e tributaria degli Enti non commerciali privi di personalità giuridica.

**Vincoli civilistici e fiscali:**

anche per i Comitati permarrà l'onere di redazione del bilancio di esercizio che, tuttavia, sarà predisposto e approvato dal Comitato Esecutivo. Il termine di approvazione sarà quello sancito dall'articolo 2364 comma 2 del Codice civile, ossia di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. I Comitati potranno, altresì, esercitare attività di natura commerciale ai fini di integrazione del Fondo comune preposto al perseguimento dell'obiettivo istituzionale. In tale caso, essi dovranno aprire la posizione IVA, adottando il regime contabile di maggior favore. Sul punto si discute sulla legittimità dei Comitati ad optare per la contabilità forfetaria di cui alla legge n.398/19991, riferendosi tale fonte normativa alle Associazioni senza fini di lucro, alle Associazioni sportive dilettantistiche e alle Pro loco e non menzionando espressamente il termine "Comitati". Tuttavia, trattandosi comunque di Enti non commerciali, opinione comune è nell'ammissibilità all'adozione di tale regime, pur rimanendo fermi i

parametri dell'articolo 149 comma TUIR in tema di mantenimento della qualifica di Ente non commerciale.

Si riporta, qui sotto, un modello di Statuto di Comitato

## Statuto di un Comitato

### Articolo 1

E' costituito tra i sig .....  
il Comitato per l'organizzazione della manifestazione ..... che si  
svolgerà il giorno .....  
presso.....  
Il Comitato curerà l'organizzazione della manifestazione suddetta e la raccolta dei fondi necessari per conseguire lo scopo.

### Articolo 2

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di quant'altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione.

### Articolo 3

Il Comitato è domiciliato in ..... presso .....

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre, istituire sedi secondarie e succursali e potrà svolgere tutte quelle attività finanziarie ed imprenditoriali in genere ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, si convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, visibile nella sede del Comitato, almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

**Articolo 4**

Il Comitato avrà durata fino al Compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intenderà automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio.

Potrà, tuttavia, sciogliersi anticipatamente nel caso si verificasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

Il Comitato potrà previa delibera, essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

**Articolo 5**

Il Comitato non ha finalità lucrative ed i suoi componenti si impegnano a collaborare per l'organizzazione della manifestazione in oggetto di intesa e secondo le direttive della .....

**Articolo 6**

I sopraindicati promotori del Comitato eleggono ..... che accetta la qualifica di presidente del Comitato stesso. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato; vengono altresì affidati i seguenti incarichi:

.....  
altre eventuali cariche verranno in seguito attribuite dal Comitato il quale si potrà avvalere anche di collaboratori retribuiti.

Resta esclusa la possibilità da parte dei componenti di trarre dall'attività svolta un lucro personale.

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

In casi di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente con tutti i poteri che competono a questi.

**Articolo 7**

I promotori daranno opportuna pubblicizzazione alla manifestazione di cui all'art. 1 ed il relativo programma verrà affidato all'esecuzione degli stessi promotori del Comitato i quali, pertanto, opereranno in tale veste quali organizzatori della manifestazione.

Il Comitato sarà aperto ad eventuali soci che ne facciano richiesta previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

**Articolo 8**

Il Comitato godrà di piena autonomia ed utilizzerà, per il conseguimento dei suoi fini, non essendo stato preconstituito un preciso piano di finanziamento, fondi derivanti da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e terzi.

Il Presidente, previo accordo con i soci promotori, potrà inoltre concludere accordi aventi natura promo-pubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso e finalizzati alla realizzazione della manifestazione.

La raccolta di tali fondi potrà avvenire anche in epoca successiva all'effettuazione della manifestazione.

E' facoltà del Comitato costituire un Comitato d'onore che comprenda personalità od enti che contribuiscano alla migliore riuscita della manifestazione.

**Articolo 9**

La raccolta, la gestione, l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata al Presidente del Comitato e, per sua delega, al responsabile amministrativo, i quali godono a tal fine della più ampia autonomia negoziale, ivi compresa quella di accedere, in nome e per conto del Comitato stesso, conti correnti di corrispondenza presso Istituti bancari di sua fiducia, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale degli altri componenti per le obbligazioni assunte dal Comitato stesso ex art.. 41/1 c.c..

**Articolo 10**


Al termine della manifestazione i componenti del Comitato nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, redigeranno un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalla manifestazione e l'eventuale eccedenza verrà devoluta alla .....

## Articolo 11

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al ..... e così i successivi fino alla chiusura di tutti i costi attivi e passivi relativi all'organizzazione della manifestazione per cui il Comitato stesso si è costituito.

## Articolo 12

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino  
e-mail: [info@federcircoli.it](mailto:info@federcircoli.it) – website: [www.federcircoli.it](http://www.federcircoli.it)